

[<< indietro](#)

## scheda di dettaglio parere

[visualizza i dati del parere >](#)**Estremi nota parere**

Protocollo 10677

Data 29/06/2009

**Estremi quesito**

Anno 2009

trimestre II

**Ambito** SERVIZI SOCIALI**Materia** associazioni e volontariato**Oggetto** LR 13/2000, articolo 7. Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento temporaneo dei centri di soggiorno di vacanza per minori.

Per potersi qualificare l'attività estiva di una società sportiva quale 'centro di vacanza per minori', con conseguente necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione comunale prescritta dalla normativa regionale, atteso che il mero requisito del tesseramento, richiesto dalla società per la partecipazione al proprio centro estivo, non pare limitare l'offerta ad una specifica categoria di soggetti, andrà vagliato dal comune, nel caso di specie, il possesso di tutti i restanti requisiti funzionali-organizzativi prescritti dalla normativa regionale.

**Massima**

Il difetto anche di uno dei predetti requisiti non sembra consentire di qualificare l'attività della società sportiva in parola quale 'centro di vacanza per minori' ai sensi della normativa regionale esaminata.

**Funzionario** BARBARA ZANESSI**istruttore** 0432/555720

BARBARA.ZANESSI@REGIONE.FVG.IT

**Parere****espresso da** SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla sussistenza dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei centri vacanza per minori di cui all'art. 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n.13, così come prescritta dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P.Reg. 22 maggio 2001, n.0190/Pres, per una società sportiva che richiede quale requisito di partecipazione al proprio 'centro estivo' il solo possesso della tessera associativa.

D'intesa con la Direzione centrale salute e protezione sociale, si precisa quanto segue:

L'art. 2 del citato regolamento definisce i 'Centri vacanza per minori' quali strutture od aree appositamente attrezzate che offrono attività per organizzare il tempo libero dei minori con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuale, l'esplorazione del territorio, assolvendo anche una funzione sociale.

Il successivo articolo 3 prevede, al comma 1, l'obbligo di richiedere al Sindaco del Comune l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del centro vacanza e al comma 2, la espressa esclusione da detto obbligo per i centri con meno di quattro pernottamenti e per quelli diurni con orario di apertura inferiore alla tre ore giornaliere.

**Testo completo del parere**

Quanto all'utenza, l'art. 7 prevede una fascia d'età compresa tra i 6 ed i 17 anni per i centri con pernottamento ed una fascia d'età tra i 3 ed i 17 anni per i centri diurni.

Atteso che il mero requisito del tesseramento, richiesto dalla società per la partecipazione al proprio centro estivo, non pare restringere l'offerta ad una specifica categoria di soggetti (sempre che detto tesseramento non preveda altri requisiti particolari), ad avviso dello scrivente, andrà vagliato, nel caso di specie il possesso di tutti i restanti requisiti funzionali-organizzativi prescritti per potersi qualificare l'attività estiva della società de qua quale 'centro di vacanza per minori', così come disciplinato dalla citata normativa e precisamente:

- l'offerta deve riguardare la generalità dei minori, di età ricompresa nel summenzionato intervallo;
- la fascia oraria del servizio deve essere superiore ai limiti di cui all'articolo 3 del regolamento;
- le attività svolte debbono rientrare tra quelle di cui all'articolo 2 del regolamento.

Il difetto anche di uno dei predetti requisiti non sembra consentire di qualificare l'attività della società sportiva in parola quale 'centro di vacanza per minori' ai sensi della normativa regionale esaminata.

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:

[consulenza.aall@regione.fvg.it](mailto:consulenza.aall@regione.fvg.it)

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

Indietro >